

**COMUNE di GIUSVALLA**  
**Provincia di SAVONA**

**ESTRATTO Reg. Del. CONSIGLIO COMUNALE**

N. 11 Registro Deliberazioni

**Oggetto: Approvazione regolamento comunale TARI.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

<b>Risultano:</b>		<b>presente</b>	<b>assente</b>
1	PERRONE Marco	X	
2	BACCINO Flavio	X	
3	BACCINO Mauro	X	
4	GIORDANO Daniele	X	
5	PERRONE Stefano	X	
6	FERRIERO Marco	X	
7	TRENTIN Maurizio	X	
	<b>TOTALE</b>	7	

Partecipa il Segretario Comunale Agnelli Dr. Sandro.

Il sig. Perrone Marco, Sindaco; assunta la presidenza e costatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

RICHIAMATO l'art. unico del Decreto Ministero Interno 29 aprile 2014, che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*.

RILEVATO che l'art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

RILEVATO altresì che l'art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, prevedendo che la relativa copertura debba essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RILEVATO che l'art. 1 comma 662 della L. 147/2013, dispone l'applicazione di una tariffa giornaliera alle occupazioni temporanee inferiori ai 183 giorni con modalità stabilite dal Regolamento;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e s.m.i, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."* e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

Sentito l'intervento del consigliere comunale Trentin Maurizio che indica come più legittima la applicazione della norma per cui chi più produce rifiuti più deve pagare, con la verifica delle singole quantità di rifiuto prodotto per ogni utente. Il gruppo di minoranza consiliare per protesta siastiene dalla votazione contro la legge istitutiva della TARI chiedendo alla Amministrazione Comunale di venire alla vera applicazione della legge che prevedeva il controllo delle quantità individuali di rifiuto e pagamento sulle reali quantità di rifiuto prodotto.

Visto: il parere espresso dal Revisore del Conto;

Visto: il parere espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Con voti n. 5 favorevoli e n. 2 astenuti (consiglieri Ferriero Marco e Trentin Maurizio) espressi ai sensi di legge,

#### DELIBERA

1. di approvare il regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3. di pubblicare il regolamento adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
5. di dare atto che, come stabilito dall'art. 20 dell'allegato regolamento, per l'anno 2014, il termine di versamento dell'unica rata sarà il 31/12/2014.

Vista la necessità ed urgenza con voti n. 5 favorevoli e n. 2 astenuti (consiglieri Ferriero Marco e Trentin Maurizio) espressi ai sensi di legge delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

6.

Letto, approvato e sottoscritto:


IL SINDACO  
Perrone Marco



IL SEGRETARIO COM.LE  
Agnelli Dr. Sandro

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

- DI REGOLARITA' TECNICA: parere favorevole



Il Responsabile del Servizio  
Agnelli Dr. Sandro

- DI REGOLARITA' CONTABILE: parere favorevole

Il Responsabile del Servizio  
Agnelli Dr. Sandro

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno.. **1. SET. 2014**.....e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Giusvalla, li **1. SET. 2014**.....



IL SEGRETARIO COM.LE  
Agnelli Dr. Sandro

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....

Giusvalla, li.....

IL SEGRETARIO COM.LE  
Agnelli Dr. Sandro

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.**

Giusvalla, li

IL SEGRETARIO COM.LE  
Agnelli Dr. Sandro